

DETERMINAZIONE del SEGRETARIO GENERALE N. 26

L'anno 2017, addì 24 del mese di gennaio, nella Sede Camerale, il Segretario Generale Dott. Antonio Nannini ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento sotto indicato:

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA IN MATERIA DI ATTIVITA' SANZIONATORIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DEPOSITO BILANCI AL REGISTRO DELLE IMPRESE E ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2631 DEL CODICE CIVILE

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto l'art.4 del D.Lgs. n 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" come modificata, da ultimo, dal D. Lgs. n. 219 del 25.11.2016;
- Richiamate le delibere del Consiglio della Camera di Commercio di Forlì-Cesena n. 12 del 9.11.2015 e di Rimini n. 12 del 9.11.2015 con le quali è stato deliberato l'accorpamento delle medesime Camere nella nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
- Preso atto del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 con il quale è stata istituita la nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, con sede legale a Forlì, Corso della Repubblica, 5 e sede secondaria a Rimini, Via Sigismondo Malatesta, 28, a decorrere dal giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio;
- Dato atto che in data del 19 dicembre 2016 si è insediato il Consiglio della nuova Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, a seguito del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 236 del 6.12.2016;
- Richiamata la determinazione Presidenziale n. 1 del 19.12.2016 con la quale, dopo aver preso atto che il Dott. Antonio Nannini svolgerà la funzione di Segretario Generale fino al 31 maggio 2021, si assegna allo stesso Dott. Nannini l'incarico di conservatore del Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 3 del già richiamato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 dicembre 2015 che dispone il subentro della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti Camere di Commercio;
- Vista la nota prot. n. 0012307/2017 del 13.01.2017 (ns prot. n. 859/2017) con la quale la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Rimini – Gruppo Tutela Finanza Pubblica pervenuta alla Camera di Commercio di Rimini, all'attenzione del Dott. Giuseppe Mazzarino, Conservatore del Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Rimini, in relazione all'istruttoria n. V2016/01561/LQ della Procura Regionale presso al Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna, chiede: 1) "l'elenco delle imprese tenute, a far data dall'anno 2001, al deposito dei bilanci d'esercizio, che risultano inadempienti, e delle relative sanzioni amministrative pecuniarie irrogate, a seguito dell'accertamento e delle contestazione delle violazioni previste, a cura del Conservatore"; 2) "nel caso in cui queste non siano mai state irrogate, si chiede la quantificazione del loro ammontare, nel periodo compreso fra il 2001 e il

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente

- 2012, ripartito per annualità e tipologia di violazione, distinguendo tra minimo, massimo e medio della sanzione prevista ex artt. 2630 e 2631 c.c.”;
- Vista la relazione trasmessa in data 17.01.2017 dal Dott. Giuseppe Mazzarino al Segretario Generale della Camera di Commercio della Romagna nella quale si rileva che, a seguito di alcune iniziative assunte dalla Procura della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna che evidenziano un orientamento interpretativo delle norme in materia di sanzioni amministrative in tema di violazione degli obblighi pubblicitari nei confronti del Registro delle Imprese in contrasto con la prassi della maggior parte delle Camere di Commercio, prassi che si è formata anche in armonia con le indicazioni in materia fornite da Unioncamere nazionale per quanto attiene in particolare all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2361 c.c. e che l’intero sistema camerale, nelle varie sedi competenti, ha dibattuto lungamente e in modo approfondito, senza mai condividere, nemmeno in parte, l’assunto di partenza e le conclusioni della suddetta Procura;
 - Dato atto che, nei primi mesi del 2016, Unioncamere ha affidato al Prof. Avv. Vincenzo Donativi, professionista e studioso che da anni segue e approfondisce gli aspetti giuridici che concernono l’attività del Registro delle Imprese, l’incarico di elaborare un parere pro veritate che fosse idoneo a rappresentare la posizione ufficiale delle Camere di Commercio in relazione al deposito dei bilanci di esercizio presso il Registro Imprese, parere che è stato reso a marzo del 2016 e che Unioncamere ha pubblicato in un volume e diffuso in occasione della annuale Convention nazionale dei Conservatori (Cosenza, 10/11/2016);
 - Atteso che nel sopra citato parere vengono chiariti i presupposti giuridici dell’illecito consistente nella violazione dell’art. 2435 c.c. e l’estensione dei poteri-doveri che competono alle Camere di commercio in relazione alla disciplina degli adempimenti pubblicitari, così sintetizzati:
 - non è ravvisabile un automatismo tra il mancato deposito dei bilanci e i presupposti costitutivi dell’illecito sanzionato dall’art. 2630 c.c.,
 - non è possibile procedere alla contestazione di sanzioni sulla base di una sorta di “presunzione semplice” superabile solo a fronte di idonee giustificazioni positive dell’omissione,
 - gli uffici camerali non sono titolari di poteri-doveri di indagine e di accertamento finalizzati non alla tenuta del Registro Imprese ma alla individuazione degli illeciti (a maggior ragione della fattispecie di cui all’art. 2631 c.c.) e in ogni caso, non si può pretendere che tali poteri vengano esercitati in modo continuo e sistematico, al punto che l’eventuale inerzia possa essere valutata come fonte di una responsabilità di tipo erariale,
 - non esistono previsioni ad hoc che assegnino al Registro delle Imprese il compito di presidiare l’esecuzione dei depositi di bilancio;
 - Data la complessità delle questioni esaminate e di conseguenza la delicatezza del giudizio contabile cui è verosimilmente finalizzata la richiesta di informazioni della Guardia di Finanza, pur riconoscendo che le argomentazioni sviluppate nel parere risultano estremamente solide e convincenti, tali da far ritenere del tutto priva di fondamento la ricostruzione operata dalla Procura della Corte dei Conti, si ritiene indispensabile alla Camera di Commercio il ricorso ad una assistenza professionale fin dal momento di predisporre le informazioni e la documentazione da trasmettere;
 - Ritenuto che il Prof. Avv. Donativi sia il soggetto maggiormente qualificato a curare anche questa attività, avendo già condotto studi approfonditi sul tema specifico per conto dell’Unioncamere, come indicato anche nella relazione del Dott. Giuseppe Mazzarino, nonché in considerazione del fatto che è notorio che il professionista è uno dei massimi esperti in materia,

- è produttore della migliore dottrina sulla tenuta del registro delle imprese ed ha maturato una vasta esperienza presso gli enti camerali anche per quanto attiene al servizio di assistenza legale e difesa in giudizio (come si evince chiaramente dal curriculum acquisito agli atti al prot. n. 1842 del 24.01.2017);
- Ravvisata la necessità di avvalersi dell'apporto professionale del Prof. Avv. Donativi, in affiancamento agli uffici interni competenti e all'ufficio legale camerale, per l'accertamento della correttezza della procedura instaurata dalle due Camere in precedenza, ed oggi dalla Camera della Romagna, e della completezza delle attività istruttorie eseguite (individuando se vi sono ambiti di miglioramento), al fine di assicurare una maggiore tutela dell'ente nei rapporti con la Guardia di Finanza, tenuto conto della notevole incertezza normativa che è emersa, della delicatezza della materia e della rilevanza finanziaria delle attività connesse alle funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, nonché del fatto che viene richiesto un resoconto relativo ad un arco temporale molto ampio (2001-2016) nel corso del quale sono intervenute modifiche alla normativa di riferimento e l'attività è stata curata di soggetti diversi, alcuni dei quali non più in servizio;
 - Richiamato il proprio precedente provvedimento n. 23 del 23.01.2017 (determina a contrarre);
 - Richiamato l'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006 (L. F. 2007), così come modificato dall'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 94/2012 (c.d. Spending Review 1), che prevede che le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali possano ricorrere alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza (a livello nazionale, Consip; a livello regionale, IntercentER) ovvero ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
 - Verificato, ai sensi del sopra citato comma 449, che non esistono convenzioni Consip e/o IntercentER attive per il servizio di cui si necessita;
 - Richiamato altresì il successivo comma 450 della medesima L.F. 2007 che impone alle pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di riferimento regionale;
 - Verificato che la categoria merceologica relativa ai servizi oggetto del presente provvedimento non è rinvenibile né sul mercato elettronico di Consip né sul mercato elettronico di IntercentER;
 - Considerate la particolarità della materia e la specificità del servizio di cui trattasi;
 - Richiamato l'art. 36 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 sulla base del quale per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 si può procedere in affidamento diretto, adeguatamente motivato;
 - Individuato nel Prof. Avv. Vincenzo Donativi un professionista di chiara fama al quale rivolgersi per avere indicazioni di natura tecnico-giuridica e di elevata specializzazione circa il comportamento da seguire nella vicenda in oggetto, come sopra evidenziato e come rilevabile dal curriculum trasmesso dallo stesso;
 - Attesa l'urgenza di provvedere all'affidamento del servizio di assistenza tecnico-giuridica anche al fine di rispondere in maniera adeguata e circostanziata alla richiesta pervenuta dalla Guardia di Finanza;
 - Richiamata la circolare del Ministero dello Sviluppo economico prot. n. 0172113 del 24.09.2015 con la quale si precisa che "nelle more dell'approvazione del primo preventivo economico la nuova camera di commercio potrà sostenere oneri obbligatori e indifferibili tra cui ricadono le

- spese per il personale, le spese di funzionamento e quelle derivanti dall'applicazione di contratti";
- Visto il preventivo trasmesso dal Prof. Avv. Donativi in data 18.01.2017 (acquisito agli atti dell'ente con prot. n. 1842 del 24.01.2017) che, per il servizio sopra descritto, prevede un compenso pari a euro 9.000,00 oltre ad oneri accessori (15%), CPA e IVA;
 - Dato atto che per lo svolgimento dell'attività sopra indicata saranno necessari diversi incontri con i responsabili degli uffici registro imprese di entrambe le camere di Commercio accorpate oltre che un'assistenza tramite telefonate e scambi di corrispondenza;
 - Atteso che per attività a questa assimilabili da parte di professionisti di così elevata specializzazione le tariffe possono arrivare anche a euro 2.000,00 a giornata;
 - Valutato quindi congruo l'importo del suddetto preventivo pari complessivamente a euro 13.132,08 (comprensivo delle spese generali, del contributo CPA e dell'IVA);
 - Considerato altresì che i servizi sopra descritti, qualificabili sinteticamente come servizi di assistenza tecnico-giuridica sono previsti nella determina a contrarre n. 23 del 23.01.2017;

D E T E R M I N A

- 1) di affidare il servizio inerente l'attività di assistenza tecnico-giuridica in materia di deposito bilanci al registro delle imprese come dettagliatamente descritto in premessa, al Prof. Avv. Vincenzo Donativi al costo onnicomprensivo di euro 13.132,08;
- 2) di avvalersi, per gli adempimenti obbligatori in materia di pubblicità e comunicazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione della Dott.ssa Laura Lazzari, responsabile P.O. Servizio Amministrativo-contabile, in possesso delle competenze tecniche e degli accreditamenti necessari ad operare nei confronti della predetta Autorità;
- 3) di imputare la predetta somma di euro 13.132,08 sul conto 325050 (mastro "Spese di Funzionamento" – conto "Oneri prestazione servizi vari") sulla base della circolare MISE prot. n. 0172113 del 24.09.2015 citata in premessa, dando atto che il relativo stanziamento sarà inserito nel bilancio preventivo 2017 della Camera di Commercio della Romagna (Pr. n. 2017/24).

Provveditorato/LL

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Nannini
Documento firmato digitalmente